

considerando che dette prescrizioni devono limitare la libertà dei produttori, dei commercianti e degli utilizzatori, ma solo nella misura stabilita dalla direttiva e necessaria per la salvaguardia dell'interesse pubblico; che le condizioni di detto equilibrio sono, per taluni prodotti, continuamente rimesse in questione dallo sviluppo del progresso tecnico, per cui spesso si rende necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche della direttiva a tale progresso;

considerando che, fatte salve le decisioni prese o da prendere circa l'istituzione dei Comitati speciali, è opportuno affidare questo compito nei limiti dell'articolo 155, ultimo trattino, del trattato, alla Commissione che è chiamata ad agire in stretta cooperazione con gli esperti degli Stati membri,

DECIDE, A TALE SCOPO, COME SOLUZIONE DI PRINCIPIO:

- l'istituzione di un Comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione;
- l'inserimento, negli atti relativi all'armonizzazione delle prescrizioni tecniche nazionali, d'una disposizione formulata come segue:
  - «1. Qualora venga fatto riferimento alla procedura stabilita dal presente articolo, il Comitato . . . .

qui di seguito denominato il «Comitato», viene investito della questione dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su domanda di uno Stato membro.

2. All'interno del Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da attuare. Il Comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine che il presidente può fissare in rapporto all'urgenza delle questioni in esame. Il Comitato si pronunzia alla maggioranza di 12 voti.
4. La Commissione decide le misure e le mette immediatamente in applicazione quando sono conformi al parere espresso dal Comitato. Se esse non sono conformi a detto parere o in mancanza di esso, la Commissione presenta subito al Consiglio una proposta relativa alle misure da attuare.

Se al termine di un periodo di . . . . il Consiglio, statuendo a maggioranza qualificata, non ha preso provvedimenti, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione».

#### Proposta di regolamento del Consiglio relativo a disposizioni complementari in materia di finanziamento della politica agricola comune

(presentata dalla Commissione al Consiglio il 22 marzo 1968)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43 e l'articolo 200, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 130/66/CEE, del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>(1)</sup>, spetta al Consiglio constatare l'identità delle

tasse diverse dai dazi doganali con i prelievi ai sensi di tale articolo;

considerando che dopo l'adozione del regolamento n. 130/66/CEE sono stati approvati diversi regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati che implicano l'istituzione di tasse diverse dai dazi doganali, e che non in tutti i casi è stata constatata la loro identità con i prelievi nei confronti dei paesi terzi; che è pertanto necessario rimediare a tale situazione;

considerando che l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati

<sup>(1)</sup> GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2963/66.

nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, prevede per l'Italia la possibilità di diminuire i prelievi all'importazione dai paesi terzi; che il ricorso a detta facoltà implica la riscossione, da parte dell'Italia, di tasse e di prelievi all'esportazione verso gli Stati membri; che tali tasse e prelievi hanno scopo e funzione identici a quelli dei prelievi nei confronti dei paesi terzi; che occorre pertanto includere l'importo di tali tasse e prelievi nel calcolo della prima parte dei contributi degli Stati membri di cui all'articolo 11 del regolamento n. 130/66/CEE;

considerando che risulta dall'articolo 30 del regolamento n. 359/67/CEE<sup>(2)</sup> che il Consiglio ha previsto l'applicazione, al mercato unico del riso, della regolamentazione comunitaria relativa al finanziamento della politica agricola comune; che occorre adottare disposizioni in tal senso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'identità con i prelievi nei confronti dei paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 130/66/CEE

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. 174 del 30. 7. 1967, pag. 1.

è constatata per le tasse diverse dai dazi doganali riportate nell'elenco allegato al presente regolamento.

#### Articolo 2

La prima parte dei contributi degli Stati membri di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 130/66/CEE comprende il 90 % delle tasse e dei prelievi riscossi dall'Italia a decorrere dal 1° luglio 1967 a seguito del ricorso alla facoltà prevista all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE.

#### Articolo 3

Le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento n. 359/67/CEE sono completate dal comma seguente:

«Il regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano ai mercati dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

### ALLEGATO

#### Elenco di cui all'articolo 1

- a) Supplementi previsti al momento dell'applicazione anticipata dei prelievi e che si aggiungono a questi ultimi:
- prodotti trasformati a base di cereali (articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup>);
  - prodotti trasformati a base di riso (articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio<sup>(4)</sup>);
- b) Importi supplementari riscossi per un alimento composto contenente quantità apprezzabili di prodotti non soggetti alle organizzazioni comuni dei mercati dei cereali, del riso e dei prodotti lattiero-caseari:
- alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari (articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 215/66/CEE del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento n. 186/67/CEE<sup>(6)</sup>);
  - alimenti composti a base di cereali (articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 194/67/CEE del Consiglio<sup>(7)</sup>).

<sup>(3)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(4)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. 235 del 22. 12. 1966, pag. 3963/66.

<sup>(6)</sup> GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2789/67.

<sup>(7)</sup> GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2813/67.